



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 671-2023 - Seduta N° 3817 - del 07/07/2023 - Numero d'Ordine 14

Prot/2023/984769

Oggetto Approvazione regolamento regionale "Modifiche al regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))".

Struttura Proponente Settore fauna selvatica, caccia e vigilanza venatoria

Tipo Atto Deliberazione di approvazione regolamento regionale

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

| Componenti della Giunta | | Presenti | Assenti |
|--------------------------|---------------------------------------|----------|---------|
| Giovanni TOTI | Presidente della Giunta Regionale | X | |
| Alessandro PIANA | Vicepresidente della Giunta Regionale | X | |
| Andrea BENVEDUTI | Assessore | X | |
| Simona FERRO | Assessore | X | |
| Giacomo Raul GIAMPEDRONE | Assessore | | X |
| Angelo GRATAROLA | Assessore | | X |
| Augusto SARTORI | Assessore | X | |
| Marco SCAJOLA | Assessore | X | |

| | | |
|--|---|---|
| | 6 | 2 |
|--|---|---|

Relatore alla Giunta PIANA Alessandro

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento con le modifiche concordate

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. a punto 1 sub g

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria) e s.m.i.;

VISTE:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), con particolare riferimento all'art. 14 (Gestione programmata della caccia);
- la legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), con particolare riferimento all'articolo 17 (Caccia programmata);
- la deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria del 24 maggio 2021, n. 7 (Piano faunistico-venatorio della Regione Liguria);

RICHIAMATO il Regolamento Regionale 31 maggio 2016, n. 5 "Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)";

ATTESO che con il Regolamento Regionale 13 luglio 2022 n. 1 veniva inserito l'Articolo 12 ter (Disposizioni per la stagione venatoria 2022/2023), al fine di consentire, ove è ammesso e con le relative limitazioni, il prelievo in braccata del cinghiale (*Sus scrofa*), necessario a raggiungere il contingente dei capi abbattibili stabilito dalla Regione, come previsto dall'articolo 35, comma 2, della l.r. 29/1994, volto anche a contenerne il numero ed a mitigare i danni alle colture agricole ed i rischi per la pubblica incolumità derivanti dalla proliferazione incontrollata di tale specie;

ATTESO che le suddette modifiche sono risultati molto efficaci al fine dell'ottimizzazione dell'azione di caccia, ma anche da un punto di vista burocratico ed organizzativo, permettendo una maggiore flessibilità e tempi più congrui per la formazione delle squadre e la loro organizzazione operativa;

CONSIDERATA pertanto l'opportunità di rendere definitive le disposizioni transitorie adottate per la stagione venatoria 2022/2023, con alcune specifiche dettate dall'applicazione della norma in tale lasso temporale;

RITENUTO pertanto necessario modificare il citato regolamento regionale n. 5/2016, con particolare riferimento ai termini ed ai requisiti di composizione e di operatività delle squadre, nonché alle disposizioni che regolamentano gli inviti tra squadre;

DATO ATTO che con deliberazione n. 603 del 29/06/2023 la Giunta regionale ha chiesto alla competente Commissione consiliare il prescritto parere sul testo del regolamento in oggetto;

PRESO ATTO che la III Commissione consiliare, nella seduta del 4 luglio 2023, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, dello Statuto e dell'articolo 107, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale;

RITENUTO pertanto di procedere, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, all'approvazione del testo del regolamento che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Su proposta del Vice Presidente, Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'Entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo e Tempo Libero, Marketing e Promozione Territoriale, Parchi, Gestione e riforma dell'Agenzia In Liguria, Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi integralmente richiamate:

Di approvare il regolamento regionale *“Modifiche al regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)”, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.*

“Modifiche al regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))”

Articolo 1

(Modifiche all’articolo 5 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)) le parole “20 agosto” sono sostituite dalle seguenti: “20 settembre”;
2. alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 le parole “20 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “20 agosto”;
3. alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 5 le parole “31 agosto” sono sostituite dalle seguenti: “20 settembre”.

Articolo 2

(Modifica all’articolo 6 del r.r. 5/2016)

1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 6 del r.r. 5/2016 viene aggiunto il seguente periodo: “Gli A.T.C./C.A. possono modificare in maniera provvisoria l’assegnazione delle zone senza modificare il piano di zonizzazione e si riservano la facoltà di accettare divisioni o formazione di nuove squadre.”.

Articolo 3

(Modifiche all’articolo 7 del r.r. 5/2016)

1. Il comma 1 dell’articolo 7 del r.r. 5/2016 è sostituito dal seguente:
“1. Entro il 20 agosto di ogni anno i cacciatori devono presentare istanza all’A.T.C./C.A. dove intendono esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva, su apposito modulo predisposto dalla Regione, ed entro la data di effettivo avvio del prelievo venatorio del cinghiale devono iscriversi all’A.T.C./C.A. stesso per la costituzione in squadre sulla base dei criteri stabiliti dai commi successivi.”.
2. Al comma 5 dell’articolo 7 il periodo “Le squadre sono formate da un minimo 20 componenti negli A.T.C. e da un minimo di 15 componenti nei C.A..” è sostituito dal seguente: “Le squadre, di tutte e quattro le province liguri, sono formate inderogabilmente da un numero minimo di 15 componenti.” e le parole “salvo limitazioni impartite dall’A.T.C./C.A.” sono sostituite dalle seguenti: “senza ulteriori oneri aggiuntivi”.

Articolo 4

(Modifiche all’articolo 8 del r.r. 5/2016)

1. Al comma 1 dell’articolo 8 del r.r. 5/2016 la parola “otto” è sostituita dalla seguente: “dieci”.
2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 8 le parole “iscritti alla squadra” sono soppresse.
3. Il comma 4 dell’articolo 8 è abrogato.
4. Il comma 6 dell’articolo 8 è abrogato.
5. Il comma 7 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“7. L’azione di caccia può essere esercitata in zona diversa da quella assegnata, anche non confinante, o posta in A.T.C./C.A. diverso da quello di appartenenza della squadra, su invito del caposquadra ospitante, che ne dà comunicazione all’A.T.C./C.A. entro le ore 7 del mattino dell’azione di caccia. La squadra ospitante può permettere ad un numero massimo di altre due squadre di effettuare l’azione di caccia in aree della zona assegnata e di tale invito il caposquadra ospitante dà comunicazione all’ATC/CA entro le ore 7 del mattino dell’azione di caccia; in entrambi i casi per i componenti delle squadre invitate e gli eventuali ulteriori invitati non è necessaria l’iscrizione all’A.T.C./C.A. ove si svolge la battuta. La squadra che, invitata in altri A.T.C./C.A. della Liguria, lasci scoperta la zona assegnata nel proprio A.T.C./C.A., può invitare altra squadra ad effettuare l’azione di caccia in tale zona e di tale invito il caposquadra ospitante darà comunicazione all’A.T.C./C.A. entro le ore 7 del mattino dell’azione di caccia.”;

6. Il comma 8 bis dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“8 bis. L’A.T.C./C.A., anche di intesa con A.T.C./C.A. confinanti, può disporre lo svolgimento di battute congiunte tra squadre confinanti, senza che i componenti delle squadre siano iscritti anche nell’A.T.C./C.A. ove si svolgerà la battuta. Le squadre dovranno rispettare il numero minimo di componenti giornalieri. I capi abbattuti dovranno essere registrati dalla squadra competente per zona. Le squadre dovranno dare conferma della battuta all’A.T.C./C.A. competente entro le ore 7 del mattino dell’azione di caccia congiunta, secondo le modalità stabilite dallo stesso, con le quali è disciplinato anche l’eventuale annullamento della battuta.”.

Articolo 5 (Abrogazione di articolo del r.r. 5/2016)

1. L’articolo 12 ter del r.r. 5/2016 è abrogato.

Articolo 6 (Dichiarazione d’urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2023-AC-749

| Compito | Completato da | In sostituzione di | Data di completamento |
|--|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Approvazione Amministratore proponente | Alessandro PIANA | | 06/07/2023 12:04 |
| * Approvazione Legislativa Direttore generale (regolarità legislativa) | Rossella GRAGNOLI | | 05/07/2023 17:22 |
| * Approvazione Legislativa Dirigente (regolarità legislativa) | Rossella GRAGNOLI | | 05/07/2023 17:22 |
| * Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile) | Federico MARENCO | | 05/07/2023 16:02 |
| * Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile) | Valerio VASSALLO | | 05/07/2023 15:34 |
| * Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria) | Tiziana DIOGUARDI | | 05/07/2023 14:46 |

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Presidente della Giunta Regionale per la successiva emanazione
Sito web della Regione Liguria